

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA

TITOLO I

ART. 1 – Principi

1. Il Comune di Jesolo promuove lo sviluppo della cultura e la libertà dell'arte assicurandone e sostenendone tutte le forme di espressione, valorizzando le vocazioni e i talenti, nonché le molteplici funzioni svolte dalle attività degli artisti nel contesto cittadino.

ART. 2 – Ambito e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri per lo svolgimento dell'arte di strada su suolo pubblico e privato aperto al pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca dei titoli concessori per l'occupazione di suolo pubblico.
2. Ai fini del presente regolamento per "suolo pubblico" si intendono le aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
3. Per "suolo privato aperto al pubblico" si intendono le aree e gli spazi di proprietà privata soggetti a pubblico transito, ovvero dei quali la generalità dei cittadini fa uso di fatto senza munirsi di preventivi permessi da parte dei rispettivi proprietari.
4. Non viene autorizzato lo svolgimento, su area pubblica e su aree private aperte al pubblico, di tutte quelle attività dirette a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, cartomanti, chiromanti, esorcismi e simili), delle attività di costruzione e di vendita di oggetti vari (bigiotteria, vetrai, ceramisti, bambole, fiori di stoffa, ecc.), nonché di tutte le attività non rientranti tra le fattispecie previste dal presente regolamento (fotografi con posteggio fisso, mangiafuoco, esibizioni che comportino musica amplificata ecc.).
5. Sono, altresì, vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte del Comune in relazione al caso concreto o a esigenze contingenti.

ART. 3 – Definizione dell'Arte di Strada

1. Per arte di strada sono da intendersi tutte le attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo, nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico. Nello specifico, il presente regolamento distingue l'arte di strada in "espressioni artistiche di strada" e "mestieri artistici di strada".
2. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" tutte le attività che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione del pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.
3. Sono considerate "mestieri artistici di strada" le attività finalizzate alla produzione e offerta al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone.

TITOLO II

ESPRESSIONI ARTISTICHE DI STRADA

ART. 4 - Definizione

1. Per espressioni artistiche di strada s'intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, indipendentemente dalle qualità tecniche, in relazione a manifestazioni artistiche come, ad esclusivo titolo di esempio, quelle di: musicisti, ritrattisti, madonnari, pittori, acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clown, statue viventi, mimi, fachiri, burattinai, danzatori, onemanband, street-band, dream painter.
2. L'attività artistica di strada, esercitata allo scopo di divertire e intrattenere i passanti, e il cui compenso è lasciato alla libera offerta del pubblico, non è soggetta all'art. 69 del R.D. n. 773/1931 TULPS. Per attività artistica di strada s'intende l'attività spettacolare svolta sul territorio senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti.
3. Le espressioni artistiche di strada sono esercitate sul territorio comunale nei limiti del presente Regolamento. Per motivi di pubblico interesse, la polizia locale può disporre la cessazione dell'esibizione o lo spostamento dell'artista di strada in altro luogo.

ART. 5 - Disposizioni

1. Le espressioni artistiche di strada sono consentite secondo quanto previsto dal presente Regolamento nelle aree individuate nell'allegato G. Eventuali modifiche ovvero integrazioni del citato elenco potranno essere definite successivamente mediante deliberazione di Giunta Comunale, anche con riferimento a individuazioni temporanee a sostegno di specifici progetti di promozione della cultura e della città.
2. All'interno delle aree di cui al comma 1 del presente articolo sono individuate, con caratteri di ricettività diversi, le postazioni per le espressioni artistiche di strada.
3. In ogni caso gli artisti non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni e non potranno svolgere la loro attività davanti le entrate di chiese, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento e in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche, religiose, di culto, politiche, comiziali e similari. Ai suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità degli ingressi dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar e similari).
4. L'Amministrazione comunale, in particolari condizioni di necessità e urgenza, ovvero per la presenza di eventi e manifestazioni particolari, può in ogni momento apportare modifiche temporanee e/o limitazioni alle condizioni generali di esercizio delle attività artistiche di strada definite nel presente Regolamento.
5. Il periodo di esercizio dell'attività di arte di strada è compreso tra la data di entrata in vigore dell'isola pedonale serale e la data di cessazione della stessa.
6. L'orario di svolgimento dell'attività comincia con l'orario di inizio della Z.T.L. serale e termina alle ore 2,00 e comunque non oltre l'orario della Z.T.L. per ritrattisti, caricaturisti e per le altre attività non rumorose, mentre deve terminare entro gli orari previsti nel Regolamento di Polizia Municipale per le attività rumorose (musicisti, ecc.).

ART. 6 – Presentazione delle domande

1. La durata dell'assegnazione per ogni singolo artista per lo svolgimento delle attività previste nell'art. 4, comma 1, può variare, da un minimo di 1 a un massimo di 7 giorni consecutivi. Dette attività possono essere esercitate nello stesso luogo per un periodo di tempo giornaliero non superiore alla durata della Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato) e comunque per non più di 7 volte in un mese nella medesima postazione.
2. Gli spazi e i giorni di esibizione devono essere prenotati dal richiedente inoltrando Dichiarazione di Attività Artistica nella quale dovranno essere specificati i propri dati personali, i nomi degli eventuali altri componenti del gruppo artistico, la tipologia e le modalità di esecuzione della propria attività. Per le prenotazioni successive, sempre nello stesso anno, verrà fatto riferimento alla Dichiarazione di Attività Artistica.
3. A fronte di regolare prenotazione da parte dell'artista o del gruppo, in considerazione delle richieste dei medesimi, degli spazi disponibili e delle relative caratteristiche ambientali, della tipologia dell'attività proposta, l'U.O. Tributi assegna agli artisti di strada specifici spazi per lo svolgimento della loro attività

artistica.

4. Le prenotazioni devono essere effettuate con un anticipo non superiore ai 30 giorni e non inferiore ai 3 giorni dalla data in cui si intende occupare.
5. Le prenotazioni successive alla Dichiarazione di Attività Artistica sono possibili per tutto il periodo in cui è in vigore la ZTL con una frequenza massima di una richiesta ogni 15 giorni.
6. L'esercizio dell'attività artistica di strada non implica specifici requisiti professionali in capo a coloro che lo intraprendono.
7. La Dichiarazione di Attività Artistica e le prenotazioni degli spazi sono presentate dagli artisti online sul portale del Comune di Jesolo nell'area dedicata e verranno gestite da un unico sistema informatizzato che consenta la prenotazione con la massima accessibilità e possibilità di esprimere preferenze di postazione e giorni di occupazione nonché per il cittadino o visitatore di conoscere tramite consultazione sul sito del Comune luoghi e orari delle attività artistiche.
8. In caso di Artisti con età superiore ai 65 anni oppure in presenza di handicap accertati è possibile presentare istanza scritta in forma cartacea direttamente all'ufficio Protocollo del Comune. Per la priorità di presentazione, anche rispetto a quelle inviate in forma telematica, farà fede la data, il numero e l'ora di ricezione al Protocollo.

ART. 7 – Obblighi del Concessionario

1. Lo spazio necessario all'esibizione non può essere occupato con strutture, elementi o costruzioni fisse: è consentita l'occupazione con quanto strettamente necessario allo spettacolo.
2. Non è consentito il montaggio di strutture atte ad accogliere il pubblico, né il posizionamento di sedie, panche, coperture, palchi, ecc.
3. Per qualsiasi tipologia di attività oggetto del presente Regolamento lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso, essendo l'assegnazione non trasferibile a terzi. L'attività artistica per la quale lo spazio è stato assegnato dovrà essere esercitata direttamente dal richiedente o dalle persone che in sede di Dichiarazione di Attività Artistica sono state indicate quali componenti del gruppo artistico.
4. Le espressioni artistiche di strada sono esercitate liberamente, nei limiti del presente regolamento e nelle aree individuate, assicurando:
 - il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - la normale circolazione stradale e pedonale;
 - gli accessi alle abitazioni e alle attività;
 - la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività locale.
5. In caso di esercizio di attività artistiche con utilizzo di fuoco o di fiamme libere o di effetti pirici e di oggetti infuocati, l'artista deve necessariamente mantenere una distanza di sicurezza di almeno 5 metri dal pubblico; deve garantire la presenza di teli ignifughi e di un estintore, nonché osservare le misure di protezione e di sicurezza dovute e richieste in relazione alla performance, al contesto urbano e alle distanze di sicurezza dal pubblico.
6. Nell'esercizio di tecniche di disegno sul suolo (madonnari) è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili ed è richiesto l'utilizzo di prodotti rimovibili dall'acqua piovana e che comunque non danneggino il piano di calpestio. Lo stesso potrà essere svolto su teli amovibili.
7. Non è consentito l'uso d'impianti di amplificazione che necessitino, per l'alimentazione e il funzionamento, dell'allaccio alla rete elettrica o a un generatore a motore. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino eccessive e non superino i livelli di rumorosità consentita dalla normativa vigente in materia.
8. L'artista di strada è responsabile, limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia dello spazio concesso in uso, di eventuali danneggiamenti al piano di calpestio o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica.
9. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.
10. Il passaggio a cappello tra il pubblico della figura di artista non è in contrasto con il precedente comma 9.
11. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete, nonché quelle che prevedano l'utilizzo o l'esposizione di animali.

ART. 8 – Modalità di occupazione

1. Ogni artista di strada non potrà esibirsi:
 - nella stessa serata in aree diverse;
 - per più di sette giorni nel corso dello stesso mese nella stessa area;
 - nella stessa area e nello stesso giorno in concomitanza con altri Artisti che svolgano la stessa attività.
2. Le comunicazioni di prenotazione vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento.
3. In caso siano presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione.
4. L'artista o il gruppo sono tenuti ad avere con sé e ad esibire su richiesta degli organi accertatori, durante tutto il periodo di esercizio dell'attività, il documento di conferma dell'assegnazione della postazione, anche in formato digitale.
5. L'Amministrazione comunale resta sollevata e indenne da ogni responsabilità per danni a terzi derivante dall'esecuzione delle prestazioni artistiche di strada con particolare riferimento a eventuali incidenti, danni o infortuni causati dagli artisti a loro stessi, a cose o persone, e nei casi in cui i danni siano conseguenti alla violazione delle prescrizioni del presente Regolamento.
6. Le attività si svolgono:
 - tenendo comportamenti di prudenza e di perizia;
 - sotto la totale responsabilità degli artisti per i danni cagionati a sé stessi, a cose o persone, compresi quelli causati alla proprietà pubblica;
 - senza alcuna attività di esercizio del commercio ambulante;
 - senza occupazione permanente dello spazio utilizzato a mezzo di strutture, elementi o costruzioni stabili.
7. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti.

TITOLO III MESTIERI ARTISTICI DI STRADA

ART. 9 - Definizione

1. Per opera d'ingegno a carattere creativo s'intende la realizzazione di un'opera frutto della propria creatività potenzialmente tutelata dalla L. n. 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", la cui offerta viene effettuata direttamente in loco dall'autore.
2. E' ammessa l'occupazione del suolo pubblico, esclusivamente negli spazi indicati al successivo art. 10, comma 1, del presente regolamento, per la realizzazione ed esposizione delle proprie opere d'arte e dell'ingegno a carattere creativo quali disegni, quadri, pitture, ritratti e per l'esercizio di prestazioni estemporanee a carattere artistico-espressivo. In questa categoria rientrano gli scultori, i caricaturisti, i pittori e similari.
3. Non è ammessa l'occupazione di spazi e delle aree private soggette a pubblico passaggio per le attività di costruzione e offerta al pubblico di oggetti artigianali vari, che non siano opera del titolare dell'assegnazione (bigiotteria, vetrai, ceramisti, oggetti in legno, bambole, fiori di stoffa, ecc.).
4. E' vietata l'esposizione e l'offerta di opere di qualsiasi natura che sono lesive del pubblico decoro, della pubblica decenza e dell'immagine cittadina.

ART. 10 - Disposizioni

1. I mestieri artistici di strada, come sopra definiti, sono consentiti, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nelle aree individuate nell'allegato G del regolamento per l'applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria.
2. Eventuali modifiche ovvero integrazioni del presente elenco potranno essere definite successivamente mediante deliberazione di Giunta Comunale, anche su istanza di parte, anche con riferimento a individuazioni temporanee a sostegno di specifici progetti di promozione della cultura e della città.
3. Gli autori di opere d'ingegno potranno effettuare le prenotazioni degli spazi secondo le modalità previste all'art. 6 del presente Regolamento.

ART. 11 – Obblighi del Concessionario

1. Gli autori di opere d'ingegno di cui all'art. 9 devono offrire al pubblico esclusivamente le opere realizzate, anche sul posto, dagli assegnatari degli spazi, esponendo altresì il valore minimo finale della prestazione.
2. L'assegnazione degli spazi dà diritto a:
 - offrire al pubblico quadri, ritratti, tele e piccoli oggetti d'artigianato realizzati esclusivamente dall'artista titolare dello spazio;
 - tenere presso il suolo assegnato in uso gli strumenti e attrezzature necessarie all'attività medesima.
3. L'attività permessa può essere svolta esclusivamente dalla persona alla quale lo spazio è assegnato, che può farsi coadiuvare da un familiare o altra persona indicata all'atto della prenotazione e successivamente indicata nel documento di conferma di assegnazione dell'area di occupazione, anche in formato digitale.
4. In caso di manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune, la zona interessata dovrà essere lasciata libera.
5. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o patrocinati dal Comune potranno essere previste specifiche deroghe al presente regolamento da approvare con deliberazione di Giunta Comunale.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORE

ART. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si applica agli artisti che esercitano l'arte di strada così come definita dagli articoli precedenti e a chi offre al pubblico o espone le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, anche realizzate nel corso dello svolgimento dell'attività di arte di strada.
2. Gli orari di svolgimento delle attività di arte di strada (espressioni artistiche di strada e manifestazioni di opere d'ingegno) saranno definiti nella comunicazione di conferma, nel rispetto in ogni caso delle disposizioni vigenti durante il periodo di ZTL.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - agli artisti di strada che operano in locali o aree private non soggette al pubblico passaggio;
 - alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;
 - alle attività di commercio su area pubblica in quanto rientrante in specifica normativa;
 - alle attività che manchino di una specifica connotazione artistica;
 - alle attività che rivestano per la forma della loro organizzazione caratteristiche di mera vendita, anche se di opere del proprio ingegno;
 - agli artigiani che effettuano la vendita su area pubblica dei loro prodotti;
 - agli artigiani che svolgono su area pubblica attività di prestazione di servizi (arrotino, ombrellaio, lustrascarpe, ecc.);
 - a chiunque effettui, a qualunque titolo e in qualsiasi forma, anche senza fini di lucro, l'offerta al pubblico o la cessione di prodotti diversi da quelli derivanti dal proprio ingegno.
4. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o patrocinati dal Comune potranno essere previste specifiche deroghe al presente regolamento con deliberazione di Giunta comunale.
5. Il Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, con propria ordinanza può vietare temporaneamente l'arte di strada ovvero introdurre ulteriori limiti, condizioni e modalità al suo esercizio, nonché disporre limitazioni e/o condizioni alla vendita di opere dell'ingegno a carattere creativo per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze contingenti urgenti della collettività.

ART. 13 – Disposizioni finali

1. Per tutti gli aspetti non disciplinati nel presente Regolamento e per le prescrizioni generali inerenti alla disciplina delle "espressioni artistiche di strada" e dei "mestieri artistici di strada" si applicano le

disposizioni contenute nel “Regolamento per l’applicazione del canone unico di concessione del suolo pubblico e di autorizzazione ed esposizione pubblicitaria”, comprensive della disciplina sanzionatoria in caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento.